




# **COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA**

## **REGOLAMENTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO**

**A 9 POSTI**

## INDICE

- Art. 1** Definizione e disciplina del servizio
- Art. 2** Autorizzazione di esercizio
- Art. 3** Determinazione del numero delle autorizzazioni
- Art. 4** Accesso alla professione di noleggio con conducente
- Art. 5** Bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 6** Valutazione dei titoli
- Art. 7** Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 8** Inizio del servizio
- Art. 9** Durata e validità dell'autorizzazione
- Art. 10** Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 11** Sostituzione e collaborazioni alla guida
- Art. 12** Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 13** Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 14** Revoca dell'autorizzazione
- Art. 15** Caratteristiche delle autovetture
- Art. 16** Sostituzione delle autovetture
- Art. 17** Trasporto portatori di handicap
- Art. 18** Obblighi e divieti
- Art. 19** Tariffe
- Art. 20** Vigilanza sul servizio
- Art. 21** Sanzioni
- Art. 22** Entrata in vigore del regolamento e disposizioni finali



# **CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA**

**Regione Liguria**

**Provincia della Spezia**

Via della Pace – c/o Centro Commerciale “La Miniera” - 19033 Mollicciara

C.F. – P.Iva 00115020117

Tel. 0187.670001 – Fax. 0187.673322 – E-mail: [poliziamunicipale@comune.castelnuovomagra.sp.it](mailto:poliziamunicipale@comune.castelnuovomagra.sp.it)

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI SINO A 9 POSTI**

(art. 14 Legge Regionale 4 Luglio 2007, n.25)

### **ART.1 – DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio pubblico di noleggio con conducente soddisfa le esigenze del trasporto individuale e/o di piccoli gruppi di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto al servizio pubblico di linea e viene effettuato, su richiesta, in modo non continuativo su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio è disciplinato dalla Legge 15 Gennaio 1992, n.21, dalla legge regionale 04 Luglio 2007, n.25 e successive modifiche nonché dal presente regolamento.
3. Le autovetture utilizzate per il servizio pubblico di noleggio con conducente devono rispondere ai requisiti previsti dal vigente Codice della Strada.
4. Il servizio si rivolge a quella utenza che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, direttamente presso la sede della rimessa dell'autovettura adibita al servizio stesso. Allo scopo il titolare dell'autorizzazione rende noti i recapiti telefonici di pronta reperibilità.
5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono sostare all'interno di apposita rimessa ubicata sul territorio comunale e devono essere sempre a disposizione dell'utenza.
6. Per rimessa si intende un locale privato in cui, oltre al ricovero del veicolo, deve poter avvenire la prenotazione della corsa da parte dell'utente. La rimessa dovrà essere facilmente raggiungibile ed identificabile dall'utenza, anche mediante l'apposizione di idonea cartellonistica, e dovrà soddisfare i requisiti di visibilità del veicolo ricoverato, al fine di consentire controlli da parte degli organi preposti.

### **ART.2 - AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. L'autorizzazione comunale deve essere riferita ad una sola autovettura e deve essere rilasciata esclusivamente a nome del proprietario dell'autovettura od al titolare del contratto di leasing della stessa.
3. L'autorizzazione deve essere tenuta a bordo del mezzo ed esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza.

### **ART.3 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Tale organico è soggetto a revisione in relazione a particolari variazioni dei parametri socio-economico –territoriali che ne hanno determinato il numero.

2. Il numero delle autorizzazioni, in applicazione delle indicazioni contenute nell'art. 18 comma 1 della Legge Regionale Ligure n. 25/2007, è stato determinato con provvedimento della Giunta Comunale n° 42 del 25.05.2013 in N° di 2 (due).

#### **ART.4 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 sezione autovetture della C.C.I.A.A. della Spezia;
  - c) essere in possesso di patente cat.B o superiore e CAP (certificato di abilitazione professionale) di cat. B o superiore in corso di validità, di cui al D.L. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada);
  - d) essere iscritto all'albo imprese artigiane o al registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
  - e) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
  - f) non aver ceduto a terzi l'attività di noleggio con conducente. Il divieto di esercizio dell'attività permane per la durata di cinque anni dalla data di efficacia dell'atto di cessione dell'attività;
  - g) non essere già titolare di licenza taxi rilasciata dal comune di Castelnuovo Magra o da altro comune;
  - h) in caso di noleggio con conducente, aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi, della Previdenza Sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
  - i) in caso di noleggio con conducente, avere la disponibilità della rimessa di cui all'art. 1;
2. L'iscrizione nel ruolo dei conducenti della locale Camera di Commercio è altresì necessaria per prestare attività di conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di autonoleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. E' consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4. In merito al comma 1 il richiedente dovrà presentare apposita autocertificazione da cui risulti la non titolarità cumulativa delle licenze di cui sopra.
5. A bordo del veicolo deve essere custodito il certificato d'iscrizione al ruolo dei conducenti.
6. Il requisito dell'iscrizione al ruolo, nei casi di società, deve essere posseduto dal responsabile della società.
7. Possono essere titolari di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, oltre alle ditte individuali, anche le figure giuridiche previste dall'art. 7 c.1 della L. n° 21 del 15.01.1992.
8. Non possono essere titolari di autorizzazioni di autovetture di noleggio con conducente coloro che:
  - a) sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento;
  - b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope;

- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per omicidio colposo o per lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
  - f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto l'influenza dell'alcool (articolo 186 del C.d.S.) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.);
  - g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal Decreto Legge 27 Luglio 2005 n. 144, (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005 n.144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla L. 155/2005 ovvero sottoposti a misure di sicurezza.
9. Il divieto di esercizio dell'attività permane fino al giorno in cui la pena è stata scontata e sino a riabilitazione avvenuta;
10. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività;
11. In caso di gestione associata del titolo abilitativo a mezzo di una delle figure giuridiche di cui al comma 4 del presente articolo, i requisiti di cui ai succitati commi 8,9 e 10 devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

#### **ART.5 - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.
2. Possono partecipare al bando esclusivamente i soggetti che siano iscritti al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all'art. 8 della L.R. n.25/07 e non abbiano riportato le condanne di cui al comma 8 del precedente art. 4.
3. Il bando indetto entro novanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
4. Nel bando dovrà essere obbligatoriamente indicato:
  - a) termine di presentazione delle domande;
  - b) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - d) indicazioni dei criteri di valutazione dei titoli;
  - e) schema di domanda di partecipazione al bando;
  - f) esplicita dichiarazione di non aver riportato condanne di cui al comma 8 dell'art. 4 del presente regolamento;
  - g) autocertificazione relativa al possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti adibiti ai servizi pubblici non di linea.
5. Il bando dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria.

#### **ART.6 - VALUTAZIONE DEI TITOLI**

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni vacanti, il funzionario responsabile dell'ufficio commercio procede alla valutazione delle domande e dei titoli sulla base dei seguenti criteri:
  - A. Servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare o sostituto alla guida in un'impresa di n.c.c. o in imprese esercenti servizi di trasporto

- pubblico di linea - **punti 1** per semestre continuativo fino ad un massimo di 4 semestri;
- B.** Periodo di servizio prestato in qualità di sostituto alla guida di un titolare di licenza di taxi oppure in qualità di dipendente di un titolare di licenza di taxi oppure in qualità di collaboratore familiare di un titolare di licenza di taxi – **punti 1** per ogni semestre continuativo di servizio, fino ad un massimo di 4 semestri;
  - C.** Residenza a Castelnuovo Magra – **punti 3**;
  - D.** Titolo di studio: Laurea - **punti 4** – Diploma di scuola secondaria – **punti 3** Licenza media inferiore – **punti 2** - ( Tali punteggi non sono cumulabili);
  - E.** A parità di punteggio, l'essere stato titolare o dipendente di un'impresa di n.c.c. per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione di n.c.c. ( art. 8 c.4 L. 21/92);
  - F.** A ulteriore parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, l'autorizzazione sarà assegnata al più anziano d'età.

## **ART.7 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il responsabile del servizio assegna l'autorizzazione sulla base della graduatoria predisposta;
2. L'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione di :
  - a) Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea;
  - b) Fotocopia autenticata della patente di guida stabilita dal Codice della Strada per il servizio di noleggio con conducente;
  - c) Individuazione e dimostrazione di disponibilità del locale da destinarsi a rimessa, conforme alle caratteristiche individuate ai commi 5 e 6 dell'art. 1 del presente regolamento;
  - d) Certificato del Casellario Giudiziale dal quale non risultino le condanne di cui al comma 8 del precedente art. 4; Certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - e) Copia carta di circolazione del veicolo intestata al richiedente;
3. La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Comune, pena la decadenza dal diritto dell'autorizzazione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione;

## **ART.8 – INIZIO DEL SERVIZIO**

- 1) Il servizio di noleggio con conducente dovrà essere iniziato entro 90 giorni dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte del Responsabile del servizio, pena la revoca del titolo ed il veicolo dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al successivo art. 15;
- 2) Dell'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione verrà data comunicazione all'interessato il quale avrà 30 giorni di tempo per presentare eventuali memorie difensive;
- 3) Entro i successivi 30 giorni l'Amministrazione si pronuncerà definitivamente provvedendo alla revoca od annullando il procedimento .

## **ART.9 – DURATA E VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

- 1) L'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente ha durata indeterminata a condizione che venga sottoposta ogni anno, entro il 15 gennaio dell'anno **successivo** al rilascio a vidimazione presso il competente ufficio comunale.
- 2) La vidimazione avviene mediante presentazione al Comune dell'autorizzazione stessa accompagnata da autocertificazione dalla quale risulti che in capo al titolare permangono tutti i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

- 3) L'ufficio comunale competente provvede a consegnare al titolare una ricevuta attestante l'avvenuto deposito dell'autorizzazione per la validazione annuale e restituisce il titolo stesso entro i successivi 30 giorni.

#### **ART.10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. La richiesta di servizio, sia effettuata direttamente presso la rimessa che attraverso telefono, deve essere soddisfatta entro e non oltre 60 minuti, fatto salvo che il veicolo non sia impegnato in altro servizio. Tale impegno deve essere comunque subito segnalato all'utente che ha la possibilità di scelta tra la conferma della richiesta o il suo annullamento.
2. Il servizio deve obbligatoriamente essere reso almeno nell'arco di orario dalle ore 07.00 alle ore 19.00, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente.

#### **ART.11 – SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONI ALLA GUIDA**

1. I titolari di ditte individuali di autorizzazioni di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del veicolo per i seguenti motivi:
  - a) motivi di salute, inabilità temporanee, gravidanza e puerperio (tutti comprovati da autocertificazione);
  - b) periodo di ferie (purchè non superiore a trenta giorni complessivi nell'arco dell'anno);
  - c) sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
  - d) incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
  - e) in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
2. Gli eredi minori del titolare dell'autorizzazione per autovettura di noleggio da rimessa possono individuare un sostituto alla guida fra gli iscritti nel ruolo di cui all'art. 8 della L.R.25/07. Tale facoltà può essere esercitata fino al raggiungimento della maggiore età.
3. La richiesta di sostituzione temporanea deve essere presentata dal titolare o legale rappresentante ed indicare le generalità del sostituto. Alla stessa deve essere allegata la documentazione prevista dall'art. 7 c. 2 lett. A e B.
4. Il Responsabile del procedimento verifica la regolarità della documentazione presentata, richiedendo eventuale integrazione, ed il Responsabile del servizio rilascia al sostituto autorizzazione temporanea per l'esercizio del servizio.
5. Per lo svolgimento del servizio, i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi della collaborazione di dipendenti, di familiari coadiuvanti o soci, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 della L. 21/92 e dall'art. 19 della L.R.L. n° 25 del 04.07.2007, semprechè siano iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.
6. L'elenco dei collaboratori o dei dipendenti impiegati alla guida dell'autovettura deve essere trasmesso al Comune contestualmente all'avvio del rapporto di collaborazione.

#### **ART.12 – TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è consentito, su richiesta del titolare, a persona da lui designata in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) titolarità dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) raggiungimento del sessantesimo anno di età;
  - c) invalidità o inidoneità permanente al servizio per malattia o infortunio (comprovate da certificazione medica della componente AUSL);
  - d) ritiro definitivo della patente di guida.
2. La persona designata deve produrre al Comune:
  - a) atto pubblico di acquisto dell'azienda o ramo d'azienda;
  - b) documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 7.

3. L'ufficio comunale competente verifica la regolarità della documentazione presentata, richiedendo eventuale integrazione, ed il Responsabile del servizio rilascia al nuovo titolare la relativa autorizzazione per l'esercizio del servizio.
4. Il nuovo titolare deve iniziare l'attività entro novanta (90) giorni dalla data di rilascio del titolo, pena la decadenza dello stesso.
5. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare.
6. In ogni caso l'attività non può essere esercitata in assenza dell'iscrizione al ruolo e dei requisiti prescritti per l'esercizio della stessa.
7. Il titolare di autorizzazione che abbia trasferito ad altri la propria attività oppure che abbia cessato la propria attività, non può concorrere ad una nuova assegnazione di autorizzazione o procedere al suo acquisto di una nuova azienda di autovettura da rimessa prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del trasferimento del titolo o della cessazione dell'attività pregressa.

### **ART.13 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La sospensione della validità dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è disposta dal Responsabile del servizio fino ad un massimo di 15 giorni, nei seguenti casi:
  - a. una violazione al codice della strada tale da far presumere sia stata compromessa l'incolumità dei passeggeri trasportati;
  - b. utilizzo di sostituti con requisiti non conformi a quanto stabilito dall'art. 11 comma2;
  - c. accertata violazione, per due volte nell'arco di un anno, delle norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 21.
2. Dell'applicazione del provvedimento di sospensione viene data notizia al titolare dell'autorizzazione almeno trenta giorni prima, affinché questi possa presentare- entro tale termine –eventuali memorie difensive.
3. Nei successivi trenta giorni, il Responsabile del servizio, emana il provvedimento di sospensione o annulla la procedura.

### **ART.14- REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Responsabile del servizio, dispone la revoca della autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente nei seguenti casi:
  - a. perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 7 comma 2;
  - b. mancato inizio del servizio previsto dall'art. 8 comma 1;
  - c. violazione delle norme di cui all'art. 13;
  - d. sospensione ingiustificata dell'attività per un periodo, anche non consecutivo, di quindici giorni nell'arco dell'anno;
  - e. cumulo di tre provvedimenti di sospensione, come previsti dall'art. 13 nell'arco di un triennio;
2. Dell'emanazione del provvedimento di revoca viene data notizia all'interessato almeno quindici giorni prima, affinché questi possa presentare- entro tale termine-eventuali memorie difensive.
3. Nei successivi 30 giorni, il Responsabile del servizio, emana il provvedimento di revoca o annulla la procedura.

### **ART.15 – CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE**

1. Le autovetture da destinarsi a n.c.c. devono essere omologate per almeno 5 posti, compreso il conducente.



2. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "NOLEGGIO- COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA" con ai lati gli stemmi della Regione e del Comune. Le autovetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC", il numero dell'autorizzazione e gli stemmi di Regione e Comune. La dimensione delle targhe, la disposizione degli stemmi, la foggia dei caratteri sono quelle stabilite dalla Giunta Regionale Ligure con deliberazione n. 2064 del 8 Maggio 1992.
3. L'autovettura deve essere munita di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti.
4. Prima dell'immissione in servizio dell'autovettura tutta la documentazione autorizzativa ad essa inerente prevista dal C.d.S. ed in particolare dall'art. 85, deve essere consegnata all'Ufficio comunale che la acquisirà agli atti.

#### **ART.16 – SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE**

1. L'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente ferma per riparazioni può essere sostituita con altra regolarmente immatricolata per tale servizio ed avente le caratteristiche di cui all'art. 15.
2. La durata di tale sostituzione non deve superare il tempo strettamente necessario per eseguire le riparazioni occorrenti.
3. La comunicazione della sostituzione deve pervenire al Comune prontamente e comunque prima dell'immissione in servizio dell'autovettura sostitutiva.

#### **ART.17 – TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP**

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità. La prestazione del servizio N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

#### **ART.18 – OBBLIGHI E DIVIETI**

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
  - a) acquisire le prenotazioni per il servizio esclusivamente presso la sede della rimessa;
  - b) caricare sulla vettura i bagagli che possono essere trasportati senza danni per l'autovettura stessa;
  - c) aiutare i passeggeri a salire e scendere dall'autovettura.
2. Ai titolari di autorizzazione di noleggio con conducente è fatto divieto di :
  - a) rifiutarsi di trasportare un numero di persone fino a quello massimo consentito;
  - b) deviare dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto;
  - c) interrompere il servizio salvo casi di forza maggiore.

#### **ART.19 – TARIFFE**

1. I prezzi per il servizio di noleggio con conducente sono rimessi alla libera contrattazione delle parti entro i limiti delle tariffe chilometriche minime e massime determinate dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri contenuti nel D.M. 20 aprile 1993 ed in particolare sulla base di quanto previsto all'art. 11 di detto Decreto.
2. Potranno essere apportate variazioni a dette tariffe non prima di un biennio dalla loro determinazione e soltanto al variare, negativo o positivo, del 5% del coefficiente di struttura (ex art. 11 D.M. 20.04.1993).
3. E' consentito ai titolari di autorizzazione di noleggio da rimessa predeterminare la tariffa per percorsi prestabiliti, previa comunicazione al Comune.
4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
5. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

#### **ART.20- VIGILANZA SUL SERVIZIO**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandato alla Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia.

## **ART.21 – SANZIONI**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite :
  - a) con sanzione amministrativa pecuniaria.
  - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 150,00 per le seguenti violazioni:
  - a) violazione dell'articolo 2 comma 3 sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del veicolo;
  - b) violazione dell'articolo 18 comma 1 punto b) relativa all'obbligo di caricare sulla vettura i bagagli;
  - c) violazione dell'articolo 18 comma 1 punto c) relativa all'obbligo di aiutare i passeggeri a salire e scendere dall'autovettura.
3. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00 per le seguenti violazioni:
  - a) violazione dell'art. 9 comma 1 relativa alla vidimazione annuale dell'autorizzazione;
  - b) violazione dell'art. 15 comma 2 relativa alle caratteristiche delle autovetture;
  - c) violazione dell'art. 16 comma 3 relativa alla comunicazione di sostituzione dell'autovettura;
  - d) violazione dell'art. 18 comma 1 punto a) relativa all'obbligo di acquisire le prenotazioni per il servizio esclusivamente presso la sede della rimessa;
  - e) violazione dell'art. 18 comma 2 relativo ai divieti posti a carico dei concessionari;
  - f) violazione dell'art. 1 commi 5 e 6 ;
4. Chiunque eserciti l'attività di trasporto di persone mediante servizi non di linea senza l'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da €. 250,00 a €. 2.500,00.
5. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 45 del 02.12.1982 con esclusione della corresponsione del pagamento nelle mani dell'agente all'atto della contestazione, qualora avvenga al di fuori degli uffici comunali.

## **ART.22 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento adottato dal Consiglio Comunale entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si osservano le norme della L. 15.01.1992 n° 21 e della L.R.L. n° 25 del 04.07.2007.